



CONSORZIO

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

CATANIA ACQUE

Via. Coviello N. 15/a – 95128 CATANIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 7 del 13.02.2012

Oggetto: Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2012- 2014 e piano occupazionale 2012. Disposizioni ed indirizzi.

L'anno 2012, il giorno 13 del mese di febbraio, in Tremestieri Etneo nella sala della Presidenza della Provincia Regionale di Catania si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ATO 2 Catania Acque, convocato dal Sig. Presidente nelle forme prescritte dalla normativa in merito vigente e con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere in conformità alle disposizioni di legge relative, nelle persone dei seguenti signori:

n.	nominativo	carica elettiva	presente	assente
1	CASTIGLIONE GIUSEPPE	Presidente	X	
2	LI VOLTI GIUSEPPE	Componente		X
3	ALLEGRA GIOVANNI	Componente		X
4	CARUSO SEBASTIANO	Componente	X	
5	GAROZZO ANTONINO	Componente	X	
6	MESSINA ANDREA	Componente		X
7	NUCIFORA SEBASTIANO	Componente		X
8	PIGNATARO FRANCESCO	Componente		X
9	PREZZAVENTO ANTONINO	Componente	X	
10	SALAMONE ALESSANDRO	Componente	X	
11	SANFILIPPO VINCENZO	Componente	X	

Consiglieri in carica: 10 oltre il Presidente
Presenti n. 6 – Assenti n. 5 – Totali n. 11
Verbalizzante: Ing. Laura Ciravolo

Premesso:

Che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 6 del D. Lgs. 165/01 impongono alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, così come già previsto dall'art. 39 della legge n.449/97;

Che lo Statuto del Consorzio, in particolare l'art. 20, comma 3, prevede che l'Ente è dotato di servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente, oltrechè, di personale comandato dagli enti locali consorziati;



Che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione assembleare n.4 del 29.03.2007, in particolare l'art. 7, prevede che, per l'esercizio delle sue funzioni, il Consorzio si avvale, di personale reclutato mediante selezioni pubbliche o di personale assunto secondo forme di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente, nonchè provvisoriamente di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni;

Che questo Consorzio dal momento della sua costituzione e sino al 2007 non ha avuto una propria dotazione organica essendosi avvalso dell'attività di personale proveniente prevalentemente dalla Provincia Regionale di Catania;

Richiamata la deliberazione n. 3 del 19.03.2007 con la quale il CDA del consorzio ha approvato la dotazione organica dell'ente, prevedendo unità di personale con qualifiche e profili ben definiti;

Dato atto che il Consorzio non è soggetto alle norme contenute nel patto di stabilità, come previsto all'art. 1 comma 21 Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004) e dall'art. 1 comma 138 Legge Finanziaria 2006 (L. 266/2005), essendo soggetto invece alle disposizioni della Legge Finanziaria riguardanti il contenimento della spesa pubblica e degli oneri di personale;

Viste le disposizioni in materia di spese di personale dipendente contenute nelle leggi finanziarie che specificano, per gli enti non sottoposti al patto, (art. 1 comma 562 L. 296/2006,) che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004;

Considerato che, la citata normativa in materia consentiva all'Autorità d'Ambito una possibilità di deroga ai limiti di cui sopra, (art. 3 comma 121 L. 244/2007 e art. 76 comma 2 del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008, che ha sospeso la deroga in attesa dell'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad eccezione dei Comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci) a patto che risultassero rispettati i seguenti parametri di virtuosità collegati alle situazioni di deficitarietà o di dissesto, consistenti: a) nel volume complessivo della spesa per il personale in servizio che non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento, b) nel rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente che non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento;

Dato atto che, ricorrendo per questa Autorità d'Ambito tutte le condizioni previste dall'art. 3 comma 121 L. 244 /2007 per derogare ai limiti di assunzione e di spesa previsti dall'art. 1 comma 562 legge 296/06, il CdA con deliberazione n. 2 del 14.05.2009, previa valutazione del fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi e agli obiettivi prioritari dell'Ente e tenuto conto del principio del contenimento della spesa nelle politiche di reclutamento del personale, ha approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2009/2011, prevedendo l'espletamento delle procedure selettive finalizzate alla copertura dei seguenti posti :

per l'anno 2009

- n 1 posto di Cat. D , profilo professionale funzionario amministrativo
- n 1 posto di Cat. D , profilo professionale funzionario tecnico
- n.1 posto di Cat. D , profilo professionale funzionario contabile
- n.1 posto di Cat C, profilo professionale istruttore amministrativo, preposto alla segreteria di direzione
- n.1 posto di Cat C, profilo professionale istruttore tecnico

per l'anno 2010

- n. 1 posto di Cat C, profilo professionale istruttore amministrativo,
- n. 1 posto di Cat D, profilo professionale funzionario / responsabile sistema informatico



mentre per l'anno 2011 non era stata prevista alcuna nuova assunzione;

Considerato che, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali, interveniva l'art. 2 comma 186 bis della legge 23/12/2009 n. 191, introdotto dall'art. 1 comma 1 quinquies della legge 26/03/2010 n. 42, statuendo la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge", termine oggi prorogato 31/12/2012 con decreto legge n. 216 del 2011.

Dato atto che la Regione Sicilia con l'art. 49 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010, ha recepito la disposizione sopra richiamata;

Visto il quadro normativo vigente e la situazione di totale incertezza venutasi a creare, viste le raccomandazioni dei revisori dei conti, con deliberazione n. 13 del 30/04/2010 il CDA, a parziale modifica del precedente programma triennale di assunzioni, deliberava per il triennio 2010/2012, la copertura dei soli posti programmati per l'anno 2009 e prudenzialmente disponeva di procedere, per il 2010, alla copertura dei citati posti con rapporti di lavoro a tempo determinato anche con l'utilizzo di personale proveniente dagli enti consorziati.

Ritenuto che le successive norme finanziarie sopravvenute sino al D.L. n. 78/10 convertito nella L. n. 122/10, hanno reso ancora più problematico il quadro dei vincoli finanziari in materia di assunzioni per gli enti non sottoposti al patto di stabilità, a seguito della modifica introdotta all'art. 1 comma 562 della L. n. 296/06, con l'art. 14 commi 8 e 10, che ha eliminato ogni possibilità di deroga al tetto della spesa;

Dato atto che i riferimenti temporali e dotazionali indicati nel predetto comma 562 risultano di difficile applicazione a questo Ente, per assenza di un riferimento valido in considerazione che, nel 2004 il Consorzio non aveva alcun dipendente a tempo indeterminato, per cui viene a mancare il riferimento alle spese sostenute per il personale, ai fini del limite assuntivo prescritto, si trovava nella fase transitoria della sua attività, non disponeva di una propria dotazione organica e si avvaleva della collaborazione di personale della Provincia;

Vista la L.R. n. 24 del 29/12/2010 art. 8 che sancisce, per il quinquennio 2011-2015, l'applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l'utilizzo di personale somministrato.

Visto il comma 102 dell'art. 4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) che prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali devono adeguarsi anche gli enti locali, a decorrere dall'1/1/2012 ;

Considerato che il citato comma 28 prevede che, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009;



Ritenuto che a fronte delle complessive 15 unità di personale previste nella pianta organica, non risulta attualmente in servizio alcuna unità di personale, ed il Consorzio si avvale esclusivamente delle prestazioni lavorative di un direttore generale ed un dirigente;

Atteso che, in siffatto complessivo quadro di incertezza sia normativa che di assetto istituzionale, i dirigenti, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 comma 4 bis d.leg. 165/01, rilevano l'assoluta inopportunità di proporre una previsione assuntiva nella programmazione del fabbisogno 2012/2014, se non assicurare la copertura temporanea dei tre posti di funzionario contabile, istruttore amministrativo e istruttore tecnico facendo ricorso a forme di lavoro temporaneo e tenendo conto dei limiti di natura finanziaria imposti dalla normativa vigente sopra richiamata;


Preso atto dell'attestazione formulata dall'organo di revisione contabile sul presente schema di deliberazione, con verbale dell'8/02/2012 ;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001,

Visti lo Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Consorzio;

Visto il seguente parere tecnico, che si trascrive: " Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente
Avv. Maria Beatrice Virzi



Ritenuto poter deliberare in merito, per i motivi esposti nella narrativa , che qui si intendono integralmente riportati, a voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge


DELIBERA

1. Di confermare la dotazione organica approvata con deliberazione del CDA n. 3 del 19/03/2007;
2. Di confermare, per l'anno 2012, la copertura dei posti di seguito indicati, tenendo conto dei limiti di natura finanziaria imposti dalla normativa vigente in premessa richiamata:
 - n. 1 posto di Cat. D , profilo professionale funzionario contabile
 - n. 1 posto di Cat C, profilo professionale istruttore amministrativo per la segreteria di direzione
 - n. 1 posto di Cat C, profilo professionale istruttore tecnico.
3. Di dare atto che, in considerazione dell'incertezza dell'attuale quadro normativo riguardante le autorità d'ambito, conseguente alla loro soppressione disposta con legge n. 42 del 26/03/2010 di conversione del d.l. n. 2 del 25/01/2010 entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata legge, termine oggi prorogato sino al 31/12/2012 e dei vincoli imposti dalla L.R. 24 del 29/12/2010 art. 8, prudenzialmente per il 2012 appare opportuno procedere alla copertura dei citati posti utilizzando personale proveniente dagli enti consorziati.
4. Di dare atto che per le annualità 2013 e 2014 non si prevedono attualmente nuove assunzioni.



5. Di prendere atto dell'attestazione formulata dall'organo di revisione contabile, con verbale dell'8/02/2012, sulla presente proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014, allegata alla presente.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconoscendone l'urgenza, con separata votazione espressa nei modi e nei termini di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg. 267/00, a voti unanimi favorevoli .

Il Presidente



Il Segretario

